

Regolamento sulle procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali con modalità elettroniche e/o telematiche

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE N. 162 DEL 25 LUGLIO 2024 - APPROVATO DALLA
FEDERAZIONE NAZIONALE IL 30 AGOSTO 2024

Indice

Regolamento sulle procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali con modalità elettroniche e/o telematiche 3

Art. 1. Principi generali e fonti normative concernenti l'esercizio del voto secondo modalità elettroniche e/o telematiche	3
Art. 2. Responsabile per la Transizione al Digitale	3
Art. 3. Caratteristiche della piattaforma di voto telematico e/o elettronico	4
Art. 4. Voto in modalità mista	5
Art. 5. Indizione delle elezioni	6
Art. 6. Presentazione delle liste	6
Art. 7. Assemblea elettorale	7
Art. 8. Composizione del seggio elettorale	7
Art. 9. Operazioni di voto	8
Art. 10. Operazioni di scrutinio	9
Art. 11. Proclamazione dei risultati	9
Art. 12. Nomina delle cariche istituzionali	9
Art. 13. Entrata in vigore	10
Art. 14. Disposizioni finali	10

Capitolato tecnico per la selezione del fornitore della piattaforma per il voto telematico e/o elettronico..... 11

Art. 1. Documento di valutazione dei rischi	11
Art. 2. Approvvigionamento della piattaforma di voto telematico e/o elettronico	11
Art. 3. Documentazione	12
Art. 4. Codice sorgente	13
Art. 5. Autenticazione e autorizzazione	13
Art. 6. Firma digitale	13
Art. 7. Interoperabilità e cooperazione applicativa	13
Art. 8. Sicurezza cibernetica	14
Art. 9. Protezione dei dati personali	14
Art. 10. Tecnologie basate su registri distribuiti	14
Art. 11. Accessibilità	15
Art. 12. Conservazione	15

Regolamento sulle procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali con modalità elettroniche e/o telematiche

Art. 1. Principi generali e fonti normative concernenti l'esercizio del voto secondo modalità elettroniche e/o telematiche

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le procedure operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali con modalità elettroniche e/o telematiche. Ruoli e cariche menzionati nel presente regolamento sono da intendersi sia nella forma femminile che in quella maschile, a prescindere dalla declinazione di genere utilizzata nella singola locuzione. Si intende per:
 - a) voto elettronico: l'espressione del voto mediante dispositivi elettronici e/o digitali allestiti presso il seggio elettorale;
 - b) voto telematico: l'espressione del voto in luogo diverso dal seggio elettorale (c.d. seggio digitale), attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici e digitali.
2. L'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica e/o telematica si richiama in ogni caso al dettato dell'art 48 Cost. In nessun modo l'adozione di modalità elettroniche e/o telematiche deve costituire per alcuno impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio di tale diritto.
3. Indipendentemente dalla modalità adottata, deve essere garantita in ogni caso e in tutte le forme previste dalla legge la segretezza del voto.
4. Le fonti normative per l'esercizio del voto con modalità elettronica e/o telematica sono le seguenti:
 - a) Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i.
 - b) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"
 - c) Legge 18 dicembre 2020, n. 176
 - d) Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 77 del 3 aprile 2018
 - e) Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.
 - f) Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica ex art. 31 bis D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, già art. 25, c. 3 D.L. 9 novembre 2020, n. 149.

Art. 2. Responsabile per la Transizione al Digitale

1. L'Ordine affida a un'unica figura la transizione alla modalità operativa digitale,

nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale, così come previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale e richiamato dalla Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. La disponibilità di un Responsabile per la Transizione al Digitale all'interno della struttura organizzativa dell'Ordine costituisce vincolo imprescindibile per l'adozione, da parte dell'Ordine, delle modalità di voto elettronico e/o telematico.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, l'Ordine ha facoltà di adottare le modalità di voto elettronico e/o telematico anche nel caso di esercizio in forma associata fra più Ordini delle funzioni di Responsabile per la Transizione al Digitale, così come previsto dal comma 1-septies dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
3. Il Responsabile per la Transizione al Digitale dell'Ordine:
 - a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto tecnico alle operazioni di voto telematico ed elettronico presso l'Ordine, operando di concerto con il Data Protection Officer e con il Responsabile dei sistemi informativi;
 - b) assicura un adeguato coordinamento in materia di voto telematico con gli enti e le amministrazioni centrali dello Stato, ai quali sono demandate funzioni di indirizzo strategico, di coordinamento e vigilanza in materia di dematerializzazione e trasformazione digitale della pubblica amministrazione, di attuazione dell'agenda digitale nazionale, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica;
 - c) promuove l'aggiornamento continuo in materia di voto telematico e adotta le buone pratiche riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale, dagli standard adottati da organismi internazionali e nazionali di normazione, dalle linee guida e dalle raccomandazioni pubblicate dai soggetti pubblici comunitari e nazionali in materia di servizi pubblici digitali, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica, favorendo inoltre lo scambio di buone pratiche con gli altri Ordini;
 - d) redige e aggiorna un documento di analisi, valutazione e gestione del rischio ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 3. Caratteristiche della piattaforma di voto telematico e/o elettronico

1. La piattaforma di voto telematico e/o elettronico:
 - a) è uno strumento tecnico integrato in grado di assicurare l'esercizio del diritto al voto attraverso modalità telematica e/o elettronica e di supportare le operazioni di voto sia nel loro insieme sia partitamente considerate, così come descritte nel presente Regolamento;
 - b) garantisce la segretezza e l'anonimato del voto; garantisce inoltre che non sia possibile in nessun caso risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, e che non sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti. La segretezza del voto deve essere garantita attraverso opportuni accorgimenti tecnici, anche nell'ipotesi in cui tutti i mezzi elettorali (ad esempio le schede votate) e le chiavi di sicurezza siano rese note da un attacco o da un errore. In altri termini, la segretezza del voto non deve dipendere esclusivamente dal protocollo di comunicazione e da ipotesi tecniche o crittografiche;

- c) consente l'identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, dei componenti del seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo individuati;
 - d) garantisce che gli elettori, ivi inclusi coloro che votano con scheda cartacea, possano votare solo ed esclusivamente una volta, attraverso un'anagrafe unica degli aventi diritto integrata con l'Albo dell'Ordine secondo le modalità descritte nell'Allegato al presente Regolamento. Una volta che il votante abbia confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro voto, né il votante stesso potrà votare con scheda cartacea;
 - e) permette l'espressione di un voto di preferenza, di lista o di scheda bianca;
 - f) garantisce la verificabilità e l'auditabilità delle procedure di voto, della piattaforma nel suo insieme e di tutte le sue parti, senza tuttavia che agli elettori venga in nessun momento richiesta di rivelare la propria identità per verificare i propri voti o segnalare un errore percepito (c.d. "fail-safe voter privacy");
 - g) impedisce, nei limiti delle possibilità tecniche, l'acquisizione da parte degli aventi diritto di documenti informatici (ad es., "screenshot") contenenti indicazione del voto espresso. La piattaforma fornisce invece a ciascun votante un documento che attesti l'espletamento delle operazioni di voto;
 - h) promuove l'utilizzo di tecniche crittografiche avanzate (incluse, ma non limitatamente a, crittografia omomorfa e protocolli zero-knowledge) al fine di garantire il rispetto dei requisiti precedenti;
 - i) incorpora principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design.
2. In qualsiasi momento la piattaforma di voto deve poter essere sottoposta ad analisi e verifica da parte del Ministro della Salute, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, del legale rappresentante dell'Ordine, di terzi da questi delegati o dall'Autorità giudiziaria, senza che ne consegua un vulnus per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche indicate al comma 1. Il Presidente del seggio elettorale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale, può tuttavia vietare, per motivate ragioni di buon funzionamento dei sistemi informativi, l'esecuzione di operazioni invasive di analisi e verifica durante la votazione.
3. La piattaforma di voto telematico e/o elettronico rispetta i requisiti aggiuntivi di cui all'Allegato al presente Regolamento.

Art. 4. Voto in modalità mista

- 1. La medesima piattaforma di voto consente lo svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, elettronica e cartacea. Per modalità mista si intende qualsiasi combinazione di due o più modalità.
- 2. La modalità elettronica è supportata attraverso l'installazione presso il seggio elettorale di una o più postazioni (terminali o totem o altri dispositivi analoghi) connesse alla piattaforma stessa e dotate di una interfaccia utente omogenea rispetto a quella esibita in modalità telematica.
- 3. Per gli elettori che votano in modalità elettronica, il Presidente del seggio elettorale,

anche avvalendosi dell'assistenza degli scrutatori e del personale amministrativo dell'Ordine, verifica l'identità dell'elettore mediante carta di identità o altro documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità rilasciato da una pubblica amministrazione, oppure, in alternativa, mediante tesserino di iscrizione all'Ordine; quindi ne accerta il diritto al voto, accedendo all'anagrafe elettronica dei votanti. Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione, l'elettore viene ammesso a votare, ricevendo una contromarca recante il numero della cabina assegnatagli. A seconda delle possibilità tecniche della soluzione software adottata, la cabina potrà essere attivata: o mediante selezione diretta al momento della identificazione de visu; oppure direttamente dall'elettore, mediante lettura di QR Code personale e univoco comunicatogli nell'avviso di convocazione. In caso di errore, l'elettore può richiedere al Presidente del seggio il reset della scheda elettorale fino a quando non si sia concluso il processo di votazione, ovvero fino alla conferma e invio del voto nell'urna elettronica; tale circostanza viene annotata a verbale. All'esito del processo, è resa disponibile una ricevuta di avvenuta votazione, che viene inviata all'indirizzo pec dell'elettore, registrato nella scheda anagrafica. L'elettore risulterà aver votato e dovrà riconsegnare la contromarca, recuperando il proprio documento identificativo prima di allontanarsi dal seggio; la cabina risulterà libera per l'utente successivo.

4. Per gli elettori che votano con scheda cartacea, il Presidente del seggio elettorale consegna la scheda elettorale previa verifica che l'elettore non abbia precedentemente espresso un voto con modalità telematica o elettronica; contestualmente alla consegna della scheda elettorale, il Presidente del seggio inibisce ogni accesso alla piattaforma da parte dell'interessato.
5. Nell'ipotesi in cui una parte della votazione sia effettuata tramite schede cartacee, la piattaforma di voto consente la registrazione del conteggio delle schede cartacee e degli esiti dello scrutinio delle stesse da parte del Presidente del seggio, previa opportuna autenticazione e autorizzazione ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 5. Indizione delle elezioni

1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 e al Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO il 16 luglio 2020 e successive modifiche intervenute.
2. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e del Collegio dei Revisori può essere svolta con modalità telematica e/o elettronica o mista. L'Ordine, nel caso in cui stabilisca, con propria deliberazione, che le votazioni si svolgano con modalità telematica e/o elettronica, dovrà utilizzare una piattaforma che risponda ai requisiti minimi indicati nell'articolo 3 e nell'Allegato al presente Regolamento. La FNOMCeO valuterà la conformità della piattaforma scelta dall'Ordine ai predetti requisiti.

Art. 6. Presentazione delle liste

1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 e al Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale

FNOMCeO il 16 luglio 2020 e successive modifiche intervenute. Le firme delle candidature singole o nell'ambito di una lista, le firme di presentazione delle liste da parte di un rappresentante e le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, a discrezione dell'Ordine:

- a. possono essere apposte mediante firma digitale e inviate tramite PEC all'indirizzo PEC dell'Ordine. In tal caso devono essere controfirmate digitalmente dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato.
 - b. possono essere autenticate dal Presidente o da suo delegato, di persona, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO in data 16 luglio 2020 e dalle indicazioni operative contenute nelle circolari FNOMCeO.
2. Le singole candidature e le liste devono essere presentate entro i termini previsti dal D.M. 15 marzo 2018 e s.m.i., a discrezione dell'Ordine, mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
 3. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.
 4. La piattaforma di voto telematico deve essere dotata di adeguati strumenti tecnici per la gestione dei flussi informativi corrispondenti alle operazioni indicate nei commi precedenti.
 5. La piattaforma di voto acquisisce le liste di candidati e le singole candidature per la generazione delle schede elettorali di voto, che saranno rappresentate secondo l'ordine stabilito con sorteggio pubblico.

Art. 7. Assemblea elettorale

L'assemblea elettorale è costituita nel luogo e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 8. Composizione del seggio elettorale

1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 e al Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO il 16 luglio 2020 e successive modifiche intervenute.
2. Ciascun componente il seggio elettorale, compresi i componenti supplenti, redige e sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. concernente l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità al protocollo dell'Ordine.
3. Il seggio è unico e si insedia fisicamente nel luogo in cui è convocata l'assemblea elettorale.
4. Il seggio elettorale, una volta composto, resta immutato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

5. I componenti del seggio elettorale, ivi inclusi i componenti supplenti, devono essere dotati di SPID o CIE e devono possedere anche la firma digitale o in alternativa la piattaforma di voto telematico deve consentire l'apposizione di altro tipo di firma elettronica ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dei requisiti stabiliti da Agid - Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 9. Operazioni di voto

1. La votazione si effettua con l'ausilio della piattaforma telematica o della piattaforma per il voto elettronico avente le caratteristiche di cui all'Allegato al presente Regolamento.
2. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Il Presidente del seggio elettorale ha la responsabilità della identificazione degli elettori che votano in presenza. La identificazione degli elettori che votano in modalità telematica è garantita attraverso gli accorgimenti tecnici di cui all'art. 5 del predetto Allegato.
4. Si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. 15 marzo 2018 e al Regolamento FNOMCeO del 16 luglio 2020 concernenti le modalità di espressione del voto di preferenza per l'intera lista di candidati o per le singole candidature.
5. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede attraverso la piattaforma di voto alla chiusura dell'urna digitale e/o elettronica, disponendo la formazione di un pacchetto informativo contenente l'urna stessa e i documenti informatici rappresentanti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.
6. Del pacchetto di cui al comma precedente viene disposta immediatamente la conservazione secondo le modalità descritte nell'art. 12 dell'Allegato, previa apposizione di una marca temporale e procedendo alla sottoscrizione del relativo documento informatico mediante firma digitale o elettronica ex art. 20 del CAD, a cura del Presidente e di tutti i componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore presente che voglia sottoscrivere.
7. Nell'ipotesi in cui una parte di votazione sia effettuata tramite schede cartacee, il Presidente procede alla chiusura dell'urna contenente le schede cartacee secondo le modalità di cui al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.
8. Espletate le operazioni di cui ai commi 5, 6 e 7, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo ed è responsabile della conservazione digitale dei voti.
9. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente del seggio ricostituisce il seggio e, constatato che non vi siano state violazioni dell'urna digitale e/o dell'urna elettronica mediante la verifica delle marcature elettroniche precedentemente apposte, né dell'eventuale urna contenente le schede cartacee, dichiara riaperta la votazione.
10. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, anche attraverso moduli elettronici, ove resi disponibili dalla piattaforma di voto telematico o

dalla piattaforma per il voto elettronico. Il verbale viene firmato digitalmente o con firma elettronica dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio.

11. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dispone la conservazione dell'urna digitale e/o dell'urna elettronica e dei documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto analogamente a quanto prescritto nei commi 5 e 6. Successivamente, il Presidente del seggio procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario e coadiuvato dal personale amministrativo dell'Ordine.

Art. 10. Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare, con l'ausilio della piattaforma di voto, il numero complessivo dei votanti, sommando gli eventuali votanti in modalità cartacea qualora una parte di votazione sia stata effettuata tramite schede cartacee, al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate digitalmente, secondo le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato al presente Regolamento, per 180 giorni.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al riscontro del numero dei voti conferiti in modalità telematica e/o elettronica.
3. Riscontrata attraverso la piattaforma di voto la corrispondenza complessiva dei voti col numero di votanti, il Presidente del seggio procede allo scrutinio di un'urna digitale alla volta.
4. Nell'ipotesi in cui una parte della votazione sia effettuata tramite schede cartacee e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

Art. 11. Proclamazione dei risultati

1. Si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. 15 marzo 2018 e al Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020 concernenti la proclamazione dei risultati e disciplinanti il caso della parità di voti.
2. Tutte le schede scrutinate sono conservate per il tempo stabilito dal D.M. 15 marzo 2018, secondo le modalità tecniche prescritte dall'art. 12 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 12. Nomina delle cariche istituzionali

1. Si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. 15 marzo 2018 e al Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020, che disciplinano i termini e le modalità per la nomina delle cariche istituzionali e per la presentazione di ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali.
2. Nel caso di svolgimento delle votazioni con modalità telematica, la riunione per la

nomina delle cariche istituzionali e la votazione a scrutinio segreto può essere convocata in video conferenza utilizzando la piattaforma utilizzata dall'Ordine per la votazione con modalità telematiche e/o elettroniche che garantiscano la segretezza del voto.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio direttivo dell'Ordine e trasmesso alla FNOMCeO ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 14. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 marzo 2018 e al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020 e s.m.i., nonché, in via residuale, ai principi generali in materia elettorale.

Capitolato tecnico per la selezione del fornitore della piattaforma per il voto telematico e/o elettronico

Art. 1. Documento di valutazione dei rischi

1. Qualsiasi deroga da parte dell'Ordine rispetto ai requisiti e alle prescrizioni tecniche di cui al presente Allegato, ancorché motivata da considerazioni di carattere organizzativo o relative alla gestione degli asset informativi, comporta l'obbligo in capo all'Ordine stesso di redigere preliminarmente un documento di valutazione dei rischi che dovrà contenere in forma dettagliata, oltre alle predette motivazioni, le tipologie di rischio identificate e, per ciascuna tipologia, un'analisi, una stima della probabilità di occorrenza e le misure di controllo.
2. Il documento di cui al comma precedente deve essere redatto e mantenuto aggiornato in conformità con i principi della norma tecnica UNI ISO 31000.

Art. 2. Approvvigionamento della piattaforma di voto telematico e/o elettronico

1. L'acquisizione della soluzione software o del servizio in cloud deve avvenire nel rispetto dei principi individuati dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativamente a criteri di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Verrà privilegiata l'acquisizione di una soluzione che consenta di sfruttare i vantaggi dell'economia di scala (software-as-a-service ovvero software open source), ferma restando in capo all'Ordine la facoltà di non rendere pubblico il codice sorgente in considerazione delle motivate esigenze di cui all'art. 69.
2. Nel caso in cui la soluzione software acquisita sia dotata di licenza open source, è comunque facoltà dell'Ordine di pubblicare, modificare e procedere alla manutenzione della stessa secondo il disposto delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate con determinazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 115/2019 del 9 maggio 2019.
3. Indipendentemente dal tipo di licenza adottata, il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ordine il codice sorgente della soluzione software nella sua integralità, ai fini di ispezione ed auditing di sicurezza, nonché consentire in ogni momento, attraverso tecniche di compilazione deterministica (c.d. "deterministic compilation" o "reproducible build") e firmando digitalmente i file eseguibili, che il software eseguito all'interno della piattaforma in produzione (on premise ovvero in cloud) corrisponda esattamente al codice sorgente.
4. Nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, l'Ordine può procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'espletamento delle operazioni di voto elettronico e telematico ricorrendo a una centrale di committenza ovvero a soggetti aggregatori qualificati, ovvero in forma consorziata. In caso di acquisizione di soluzioni software in cloud, il fornitore dovrà essere in possesso di qualificazione ai sensi delle Circolari dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e s.m.i. e della determinazione n. 459/2020 recante chiarimenti

applicativi in merito alle predette Circolari AGID.

5. Ai fini dell'acquisizione di soluzioni software si promuove l'impiego di procurement di soluzioni innovative ai sensi degli artt. 62 (procedura competitiva con negoziazione), 63 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando), 64 (dialogo competitivo), 65 (partenariato per l'innovazione).
6. L'Ordine inoltra alla FNOMCeO gli esiti delle procedure di procurement.
7. La verifica della piena conformità al contesto normativo della soluzione acquisita rimane in capo all'Ordine in virtù della responsabilità derivante dall'esercizio dei margini di discrezionalità ad esso riconosciuti dalla legge e nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell'amministrazione.

Art. 3. Documentazione

1. La soluzione software acquisita deve essere provvista di documentazione a corredo, adeguatamente dettagliata e aggiornata, resa in formato documentale aperto e contenente le seguenti parti:
 - a. una descrizione di carattere generale della soluzione redatta in linguaggio non tecnico;
 - b. una descrizione tecnica della soluzione, corredata delle scelte progettuali e implementative;
 - c. una descrizione formale e machine-readable dell'architettura della piattaforma preferibilmente resa in conformità a framework universalmente diffusi (TOGAF ovvero EIRA);
 - d. un elenco delle certificazioni eventualmente conseguite dalla soluzione software;
 - e. una descrizione delle modalità di esportazione dei dati;
 - f. una o più policy di sicurezza applicativa, di identity management, di gestione dei log;
 - g. una attestazione sulla adeguata disponibilità di incident report, di statistiche e di strumenti di monitoraggio;
 - h. una griglia di compatibilità con hardware, sistemi operativi, database, altri software applicativi, browser, dispositivi od altri asset digitali rilevanti per le operazioni di voto telematico.
2. Nell'ipotesi di soluzione on premise, la documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata da:
 - a. una descrizione dell'ambiente di produzione, di eventuali ambienti di test o di collaudo e dei corrispondenti requisiti;
 - b. una stima del costo totale di possesso (c.d. TCO) corrispondente al livello di servizio richiesto, inclusi i costi di formazione del personale;
 - c. motivate ragioni della deroga al principio Cloud First di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022.

3. Nell'ipotesi di soluzione in cloud, la documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata dall'indicazione di tutti i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla procedura di qualificazione di servizi per il Cloud della PA di cui all'art. 2, comma 5 del presente Allegato, che il fornitore si impegni a porre in essere per garantire il livello di servizio richiesto.
4. Il fornitore deve inoltre produrre per quanto di rilevanza ai fini del presente Regolamento:
 - a. un organigramma della propria struttura organizzativa;
 - b. una descrizione delle policy di data governance;
 - c. una attestazione delle certificazioni possedute, tra le quali è da considerarsi obbligatoria la UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti o altra certificazione equivalente in materia di gestione della qualità.

Art. 4. Codice sorgente

1. Il codice sorgente della soluzione acquisita deve presentare elevate caratteristiche di qualità, robustezza e scalabilità by design, delle quali dovrà essere specificata la misurabilità sulla base di metriche e indicatori concordati.
2. Dovrà essere possibile in qualsiasi momento da parte dell'Ordine o di terzi da questo delegati la verifica della correttezza formale del codice e la rispondenza ai requisiti di qualità attraverso l'applicazione di schemi di valutazione emanati da organismi internazionali di standardizzazione, tra i quali lo ISO/IEC 25010:2011, nonché di tecniche di analisi statica e dinamica.

Art. 5. Autenticazione e autorizzazione

1. Gli accessi alla soluzione software individuata, ivi compresi quelli dotati di privilegi amministrativi, dovranno avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi dell'art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale nonché dell'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. In caso di autenticazione con SPID, è richiesto un livello di sicurezza pari almeno a due per gli accessi ordinari e pari a tre per gli accessi dotati di privilegi amministrativi. Nell'ipotesi in cui l'utente dotato di privilegi amministrativi non sia in possesso di SPID di livello tre è consentito l'uso di un livello di sicurezza pari a due purché integrato con l'uso di un dispositivo fisico di autenticazione erogato dal fornitore della piattaforma di voto.

Art. 6. Firma digitale

Si raccomanda che la piattaforma di voto supporti la sottoscrizione digitale o elettronica dei documenti ai sensi delle Regole Tecniche ex art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 7. Interoperabilità e cooperazione applicativa

1. La piattaforma di voto telematico e/o elettronico deve garantire il rispetto dei principi di interoperabilità individuati con la Circolare n. 1 del 9 settembre 2020 dall'Agenzia

per l'Italia digitale (c.d. modello di interoperabilità).

2. Ai fini di una gestione ottimale delle anagrafiche, la piattaforma di voto telematico deve essere dotata di integrazione machine-to-machine con il sistema informativo preposto alla gestione dell'Albo dell'Ordine, assicurando tempi di aggiornamento adeguati al buon andamento delle procedure di voto.
3. La piattaforma di voto telematico e/o elettronico può essere integrata, laddove l'Ordine lo ritenga opportuno e laddove si ravvisino adeguate caratteristiche di rappresentatività, efficienza e sicurezza, con il punto unico di accesso telematico (c.d. "app IO") attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 64-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 8. Sicurezza cibernetica

1. In considerazione dell'estrema sensibilità delle procedure di voto telematico ed elettronico sotto il profilo del governo dell'Ordine, è necessario porre in essere tutte le misure di carattere organizzativo e tecnico necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle garanzie procedurali, della normativa in materia di sicurezza cibernetica e di protezione dei dati personali, degli standard internazionali e nazionali (ivi incluso lo standard ISO/IEC 27001) e delle buone pratiche riconosciute dagli organismi comunitari (ENISA) e nazionali (ivi inclusi CISR, DIS, CERT-PA, CSIRT) competenti e dal Ministero della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di autorità competente NIS ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65.
2. Limitatamente alle procedure di voto telematico, e fatta salva ogni disposizione di legge in materia, sono in capo all'Ordine gli stessi obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti che sono prescritti per gli Operatori di servizi essenziali ai sensi della Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, e in conformità con le relative Linee Guida.

Art. 9. Protezione dei dati personali

1. Ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 35 e dai Considerando 75, 84 e 89 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali necessario per le finalità connesse con le operazioni di voto elettronico e telematico è subordinato ad una valutazione dell'impatto(DPIA) del trattamento stesso sulla protezione dei dati personali.
2. L'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento deve essere redatta in conformità con i principi del legal design.

Art. 10. Tecnologie basate su registri distribuiti

1. Si intendono per tecnologie basate su registri distribuiti e per smart contract rispettivamente le tecnologie e i protocolli informatici e i programmi per elaboratore definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge del 11 febbraio 2019, n. 12.
2. L'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract dovrà tener

conto dell'individuazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale degli standard tecnici che le stesse devono possedere affinché vengano prodotti gli effetti di identità certa e di validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. In nessun caso l'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e su smart contract può derogare ai requisiti generali per le operazioni di voto telematico ed elettronico.

Art. 11. Accessibilità

1. Tutte le interfacce utente della piattaforma di voto telematico ed elettronico devono conformarsi ai principi generali e alle prescrizioni tecniche della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici", nonché alle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e in vigore dal 10 gennaio 2020.
2. Per l'applicazione di cui è titolare, l'Ordine redige e pubblica una Dichiarazione di accessibilità nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle predette Linee Guida) utilizzando il formulario a ciò predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale e disponibile all'indirizzo <https://form.agid.gov.it/>.

Art. 12. Conservazione

1. Tutti i documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto telematico ed elettronico, ivi inclusi il codice sorgente e i file eseguibili del software, i documenti di valutazione dei rischi, i log dei sistemi informatici, i verbali del seggio elettorale, gli esiti dello scrutinio, formano un pacchetto informativo di cui è fatto obbligo all'Ordine di procedere alla conservazione ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.
2. La piattaforma di voto si integra con il servizio di conservazione dell'Ordine ovvero fornisce autonomamente un proprio servizio di conservazione purché conforme alle politiche e ai requisiti di carattere generale del servizio di conservazione dell'Ordine stesso. Le disposizioni del manuale di conservazione dell'Ordine, ove presente, si applicano sempre nella parte in cui esse non siano meno restrittive di quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Quale ulteriore misura di tutela della trasparenza e dell'integrità informativa, la piattaforma di voto può, con modalità e cadenza opportunamente definite, registrare le impronte digitali dei pacchetti informativi (c.d. "notarizzazione") di cui al comma 1 tramite tecnologie basate su registri distribuiti, con le limitazioni di cui all'art. 10 del presente Allegato.